

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5460 del 12/11/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni Concessione per occupazione terreno demaniale sul Torrente Parma Comune di Langhirano (PR) Richiedente: Comune di Langhirano. Sisteb PR16T0038 Sinadoc 30575/2016
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5628 del 12/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**Demanio Idrico Terreni Concessione per occupazione terreno demaniale sul Torrente Parma Comune di Langhirano (PR) Richiedente: Comune di Langhirano. Sisteb PR16T0038**  
**Sinadoc 30575/2016**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e s.m. i.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 13/10/2016 registrata al PG/2016/17112 del 13/10/2016 con cui il Sig. Giordani Michele c.f. GRDMHL72C31G337J in qualità di rappresentante titolato alla firma dell'ente Comune di Langhirano, P.Iva 00183800341 con sede legale nel Comune di Langhirano(PR) ha richiesto la

concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Parma Fg. 34 map.li 96 - 144 in Comune di Langhirano (Pr), ad uso pista ciclabile e attività ludico sportive e attraversamento con scatolare del Rio Scalia per una superficie l'area interessata ha una lunghezza pari a 283 metri ed una larghezza pari a 6 metri;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 292 del 19/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**CONSIDERATO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007,

**PRESO ATTO** dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico nota PC/2018/24131 del 30/05/2018), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha versato le spese istruttorie in data 30/10/2020;;
- ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 173/2014 punto 1, non è tenuto al versamento del canone annuo previsto ai sensi del punto 3 art.20 della L.R. 7/2004 e s.m.i.
- ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**ATTESTATA** la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1) di assentire al Comune di Langhirano, P.Iva 00183800341 con sede legale nel Comune di Langhirano(PR), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Parma), catastalmente identificata al Fg. 34 map.li 96 - 144 in Comune di Langhirano (Pr), ad uso pista ciclabile e attività ludico sportive e attraversamento con scatolare del Rio Scalia per una superficie l'area interessata ha una lunghezza pari a 283 metri ed una larghezza pari a 6 metri;  
**codice Sisteb PR16T0038;**
- 2) di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038;**
- 3) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/11/2020 (PG/2020/180889 del 10/11/2020);
- 4) il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, non viene applicato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
- 5) ai sensi della I.R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal pagamento del deposito cauzionale;
- 6) di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 9) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Maroli;
- 10) di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque

pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazione e Concessioni di Parma  
(Paolo Maroli)

*(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Langhirano, c.f./P.Iva 00183800341(cod. pratica Sisteb **PR16T0038**).

**ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parma, individuata al foglio 34 dei mappali 96 - 144. del Comune di Langhirano(PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso pista ciclabile, attività ludico/sportive e attraversamento con scatolare prefabbricato del Rio Scalia.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il Concessionario non è tenuto al pagamento del canone annuale previsto al comma 3 dell'art. 20 della L.r. 7/2004 come previsto dall'art.15 comma 3 L.R. 7/2004; e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 173/2014 punto 1 e n° 895/2007;
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. L'importo del deposito cauzionale è esente ai sensi della L.R. 2/2015 art.8 comma 4;

**ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

#### **ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

**ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E  
DALL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PARMA**

Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PC/2018/24131 del 30/05/2018 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Dovrà inoltre essere rispettato quanto previsto nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Parma del 02/03/2018 Prot. 3732/2018.

1. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



passaggio e la popolazione dovr̄ essere avvisata anche attraverso i sistemi di allertamento di protezione civile a disposizione del Comune, con particolare attenzione ai fabbricati ed ai terreni coltivati ad orto posti in sinistra idraulica a monte del ponte suddetto;

- z̄ le aree a monte ed a valle del ponte provinciale dovranno essere mantenute esondabili, in armonia con quanto previsto delle mappe del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. La prima campata in sinistra idraulica dovr̄ essere libera di convogliare le acque di piena;
- z̄ per mantenere l'officiosit̄ idraulica del Rio Scalia, dovr̄ essere regolarmente effettuata la pulizia del tratto sottostante la passerella di attraversamento, con oneri a carico del Comune, allo scopo di mantenere contenuto il valore della scabrezza cos̄ come indicato dall'elaborato di progetto a firma del Comune di Langhirano, conservando il franco minimo di 1,00 m.

Si richiamano, inoltre, le prescrizioni dettate con parere ns. prot. PC/2018/462 del 08/01/2018, rilasciato per i lavori di somma urgenza relativi all'Evento alluvionale dell'11 e 12 Dicembre 2017 ed erosione torrentizia con rischio di esondazione per area urbanizzata in sponda sinistra conseguente alla piena del Torrente Parma\_ (ũ 1. al fine di non creare problemi di ostruzione alla seconda campata sinistra del ponte, i repellenti predisposti dovranno essere rimossi e trasformati in difese di massi ciclopici cementati di adeguate dimensioni e posati ad adeguata profondit̄; 2. in considerazione del fatto che trattasi di area esondabile, la sommit̄ di tali difese dovr̄ essere ad una quota inferiore di almeno 0.5 m rispetto alla quota di piena duecentennaleũ ).

Si ricorda, infine, che la manutenzione delle nuove opere di difesa idraulica realizzate · di competenza del Comune di Langhirano, cos̄ come previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 - Testo unico sulle opere idrauliche e smi.


Il presente parere · rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti ed in conformit̄ agli elaborati di progetto trasmessi.

Si precisa che l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in oggetto dovr̄ essere rilasciata da ARPAE. Dovranno essere comunicati all'Ufficio scrivente le date di inizio e fine dei lavori, oltre al nominativo della Ditta incaricata dell'esecuzione dei medesimi.

Distinti saluti

Dr. Ing. Gabriele Alifraco  
(Documento Firmato Digitalmente)

MICHELE



**PROVINCIA  
DI PARMA**  
IL DIRIGENTE

Dr. Gabriele Annoni

Dirigente Servizi:  
Viabilità e T.E.; Finanziario,  
Personale, Programmazione rete  
scolastica, Sistemi Informativi,  
Provveditorato, Protocollo Archivio,  
Contratti Appalti Espropri,  
Sicurezza sul lavoro

P.le della Pace, 1  
43121 Parma  
Tel. 0521 931301  
Fax 0521 931318

e-mail g.annoni@provincia.parma.it www.provincia.parma.it

Parma 02.03.2018  
Prot. 5513

Ill.mo Ing.  
Michele Giordani  
Responsabile del Settore  
Gestione del Territorio  
del Comune di Langhirano


OGGETTO: S.P. 98 "di Mulazzano" - Autorizzazione pista ciclo pedonale.  
Riferimento in merito alla richiesta 26.01.2018 prot.1565.

Con la presente si autorizza, per quanto di competenza, la realizzazione della pista ciclo pedonale rappresentata in attraversamento al ponte in Langhirano sulla S.P.98 "di Mulazzano", sotto la prima arcata in sinistra idraulica.

Si intende che il gestore dell'opera sarà responsabile per quanto riguarda l'utilizzo della pista stessa nel tratto in questione, con particolare riguardo alla sicurezza dell'utenza in riferimento allo stato di manutenzione del manufatto, ad esempio per eventuali cadute accidentali di materiali o mezzi dal piano viabile.

Cordialità

Il dirigente  
- Dott. Gabriele Annoni




E  
Comune di Langhirano  
Comune di Langhirano  
Protocollo N. 0003732/2018 del 02/03/2018

# Mappa



4/8/2020, 14:58:48



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**